



Deliberazione della Giunta

n. 668 del 20 marzo 2007

OGGETTO: D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005

L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente Giancarlo Conta riferisce quanto segue.

Il D.Lgs n. 59/2005, attuativo della direttiva 96/61/CE, prevede che determinate categorie di attività industriali (allegato I al decreto) siano sottoposte ad "autorizzazione integrata ambientale" sostitutiva, ove ne ricorrano i presupposti, delle altrimenti richieste autorizzazioni o abilitazioni alle emissioni in atmosfera, allo scarico, alla realizzazione e gestione di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, ivi compresi apparecchi contenenti PCB-PCT, oli usati e fanghi utilizzati in agricoltura.

Eccettuati i casi di competenza statale (allegato V al decreto), compete alla Regione (o alla Provincia autonoma) l'individuazione dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale; va da sé che, in assenza di determinazioni regionali in merito, al rilascio di tale autorizzazione deve provvedere direttamente la Regione.

L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata "nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili", e deve prescrivere l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili individuate secondo le linee guida "emanate [ed aggiornate] con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza unificata" Stato-Regioni. Al momento è stato emanato un solo decreto ministeriale (D.M. 31/1/2005) che disciplina le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili relativamente alle "attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 nell'allegato I" del D.Lgs. n. 59/2005, cui si possono aggiungere le discariche e gli inceneritori compiutamente regolamentati, anche sotto il profilo tecnologico, dalle specifiche norme di settore.

Per gli impianti esistenti o comunque già autorizzati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2005 spetta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (allo stato della vigente disciplina di settore alla Regione) fissare, tra l'altro, il calendario per la presentazione da parte degli interessati della relativa domanda. Nelle autorizzazioni rilasciate per tali impianti deve essere fissata la data di adeguamento alle prescrizioni nelle stesse (eventualmente) contenute; tale data di adeguamento (eventuale) non può comunque essere successiva al 30 ottobre 2007, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5, comma 18 del D.Lgs. n. 59/2005 ⁽¹⁾.

¹⁾ Il termine del 30 ottobre 2007 è stato posticipato al 31 marzo 2008 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 19/12/2007, n. 243 (GU 27/12/2007, n. 299), di

Ciò premesso,

- dato conto del fatto che con deliberazione n. 20/DDL del 27 luglio 2006, tuttora all'esame della competente Commissione del Consiglio regionale prima della definitiva approvazione, la Giunta regionale ha adottato una proposta di legge concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (I.P.P.C.) per le tipologie impiantistiche assoggettate al D.Lgs. n. 59/2005 nel territorio regionale Veneto; detta proposta intende delineare con certezza il quadro della suddivisione delle competenze amministrative prospettando, in particolare, la ripartizione del controllo preventivo in tale materia tra regione e provincia, tenuto conto dell'interesse strategico della Regione in relazione a determinate tipologie di impianto ⁽²⁾;
- considerato che l'approssimarsi del 30 ottobre 2007, come detto, stabilito dall'art. 5, comma 18 del D.Lgs. n. 59/2005 induce questa Amministrazione regionale, vista la ristrettezza di tempo a disposizione, ad adottare un provvedimento teso a semplificare e velocizzare, attraverso l'allegata modulistica, l'iter amministrativo relativo alle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- valutata la necessità di contenere dunque al massimo le esigenze istruttorie, nei casi in cui non essendo ancora state ufficialmente adottate le B.A.T., risulta possibile presentare solamente la documentazione sullo stato attuale dell'impianto corredata dalle autorizzazioni ambientali già rilasciate, in quanto l'autorizzazione integrata ambientale nulla può aggiungere alle autorizzazioni settoriali già rilasciate;
- considerato pertanto che fino all'emanazione delle necessarie linee guida tale autorizzazione si risolve in un provvedimento amministrativo meramente ricognitivo, e di natura provvisoria, in grado di esprimere la sua efficacia, per l'appunto, fino all'emanazione delle disposizioni per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (B.A.T.);
- considerato inoltre che, ricorrendo tale ultima circostanza, ovvero qualora venga richiesta, su istanza di parte, la revisione dell'autorizzazione integrata ambientale provvisoria, la domanda dovrà essere riprodotta in modo adeguato;
- considerato che per le suddette attività, non contemplate dal D.M. 31/01/2005 recante «*Emanazione di linee-guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372*», la domanda di autorizzazione dovrà essere corredata solo dalle informazioni generali, punti A1, A2, A3, A6, A8 e A9 della scheda A della modulistica di cui all'Allegato C1 del presente provvedimento, allegando copia delle autorizzazioni settoriali in essere;
- considerato, inoltre, che, per tali impianti, per i quali è necessario allo stato attuale che la domanda di autorizzazione integrata ambientale provvisoria sia corredata solo da copia delle sopraccitate autorizzazioni ambientali, appare ragionevole prevedere come termine di presentazione il 31 maggio 2007 ⁽³⁾;
- considerato invece che per le attività contemplate nel D.M. 31 gennaio 2005, per le quali sono state quindi ufficialmente emanate le B.A.T., sia pure in assenza del

conversione con modificazioni del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180 recante «*Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie*» (GU 31/10/2007, n. 254).

L'art. 5, comma 18, del d.lgs. n. 59/2005 prevede ora che «*Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto, secondo quanto indicato all'articolo 7, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione integrata ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la data, comunque non successiva al 31 marzo 2008, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in cui norme attuative di disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive per l'attuazione delle prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il 31 marzo 2008. L'autorizzazione integrata ambientale concessa a impianti nuovi, già dotati di altre autorizzazioni ambientali all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, può consentire le deroghe temporanee di cui al comma 5, dell'articolo 9.*».

²⁾ Il disegno di legge qui citato è stato approvato dal Consiglio regionale il 31 luglio 2007. Si veda ora l'art. 5 bis (*Disposizioni per l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"*) della l.r. n. 33/1985, introdotto dall'art. 1, comma 1, della l.r. n. 26/2007.

³⁾ Ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge 19/12/2007, n. 243 (GU 27/12/2007, n. 299), di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180 recante «*Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie*» (GU 31/10/2007, n. 254) il termine per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti è stato fissato al 31 gennaio 2008.

*Estratto della Delibera
Si veda anche la versione integrale sul B.U.R.*



calendario di cui al comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005 ⁽⁴⁾ ed in prossimità della scadenza del 30 ottobre 2007, si deve dar conto del fatto che non risultano essere state presentate alla Regione domande di adeguamento degli impianti esistenti;

- dato conto inoltre del fatto che per l'effettuazioni delle verifiche istruttorie ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale nel rispetto di quanto previsto in particolare all'art. 5, comma 12 del D.Lgs. n. 59/2005 ⁽⁵⁾ appare necessario garantire alla Regione un periodo di almeno quattro mesi prima della scadenza del 30 ottobre 2007 ⁽⁶⁾, con il che si consente alle Aziende di avere un margine di tempo sufficiente, ancorché particolarmente ristretto, per la presentazione della domanda e per la predisposizione della documentazione in ragione dell'entità e complessità di quanto la normativa richiede debba essere presentato – con la precisazione che per tali impianti l'attivazione della procedura dovrà essere effettuata in conformità e secondo le previsioni dell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005, in particolare del comma 7 ⁽⁷⁾.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare la modulistica di riferimento con le relative istruzioni per la compilazione, predisposte dagli Uffici, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'APAT, e riportati negli allegati della presente deliberazione, per la presentazione delle domande di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 59/2005, individuando nell'Unità Complessa Tutela Atmosfera, che tra le competenze assegnate all'atto della sua istituzione aveva anche quelle relative all'autorizzazione integrata ambientale, la Struttura regionale deputata a ricevere dette domande e a condurre la relativa istruttoria in stretto coordinamento con le altre strutture regionali competenti relativamente alle attività industriali di cui all'Allegato 1 al D.Lgs. n. 59/2005.

In particolare gli allegati citati sono costituiti da:

- Allegato A: fac simile di domanda di autorizzazione integrata ambientale;
- Allegato B: elenco degli allegati alla domanda;
- Allegato C1: Scheda A informazioni generali;
- Allegato C2: Scheda B dati e notizie sull'impianto attuale;
- Allegato C3: Scheda C dati e notizie sull'impianto da autorizzare;
- Allegato C4: Scheda D individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali;
- Allegato C5: Scheda E modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio;
- Allegato D: Guida alla compilazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale.

⁴⁾ L'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 59/2005 prevede che «Per le attività industriali di cui all'allegato I l'autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti e per gli impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali calendari sono pubblicati sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per gli impianti di competenza statale di cui all'allegato V del presente decreto il calendario di cui al presente comma è stabilito sentiti i Ministeri delle attività produttive e della salute.»

⁵⁾ L'art. 5, comma 12, del d.lgs. n. 59/2005 prevede che «Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 8 [cioè le osservazioni presentate in forma scritta dai soggetti interessati], l'autorità competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nel presente decreto, oppure nega l'autorizzazione in caso di non conformità ai requisiti del presente decreto. L'autorizzazione per impianti di competenza statale di cui all'allegato V del presente decreto è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; in caso di impianti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il termine di cui sopra è sospeso fino alla conclusione di tale procedura. L'autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale.»

⁶⁾ Ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge 19/12/2007, n. 243 (GU 27/12/2007, n. 299), di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180 recante «Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie» (GU 31/10/2007, n. 254) il termine per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti è stato fissato al 31 gennaio 2008.

⁷⁾ L'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 59/2005 prevede che «L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 9, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo individuato ai sensi del comma 6 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»

Si propone inoltre di demandare all'Unità Complessa Tutela Atmosfera il compito di individuare le modalità affinché la modulistica proposta sia resa disponibile ai possibili utenti anche mediante l'uso di mezzi informatici della Regione.

Da ultimo appare opportuno precisare che i termini sopra indicati si riferiscono agli impianti esistenti, così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 59/2005⁽⁸⁾ e agli impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2005 (cioè a dire il 7 maggio 2005) – art. 5, comma 3 medesimo decreto.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante alla presente deliberazione;
2. L'Unità Complessa Tutela Atmosfera presso la Segreteria regionale Ambiente e Territorio, Calle Priuli 99, 30121 VENEZIA, è individuata come struttura di riferimento per il ricevimento delle domande di autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 59/2005 e per le prime fasi istruttorie;
3. Per la presentazione delle domande è approvata la modulistica di riferimento predisposta dagli uffici e riportata negli allegati della presente deliberazione con le istruzioni per la compilazione. L'Unità Complessa Tutela Atmosfera ha il compito di individuare la modalità per far sì che detta modulistica sia resa disponibile ai possibili utenti anche mediante l'uso di mezzi informatici della Regione.
4. Gli allegati alla presente deliberazioni sono costituiti da:
 - Allegato A: fac simile di domanda di autorizzazione integrata ambientale;
 - Allegato B: elenco degli allegati alla domanda;
 - Allegato C1: Scheda A informazioni generali;
 - Allegato C2: Scheda B dati e notizie sull'impianto attuale;
 - Allegato C3: Scheda C dati e notizie sull'impianto da autorizzare;
 - Allegato C4: Scheda D individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali;
 - Allegato C5: Scheda E modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio;
 - Allegato D: Guida alla compilazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale.
5. Per le attività industriali in esercizio rientranti nelle categorie dell'allegato I del D.Lgs. n. 59/2005, escluse quelle di cui all'allegato V di detto decreto, la domanda di autorizzazione integrata ambientale deve essere presentata alla Regione – Unità Complessa Tutela Atmosfera presso la Segreteria regionale Ambiente e Territorio, Calle Priuli 99, 30121 VENEZIA entro i seguenti termini⁽⁹⁾:
 - per le attività non considerate nel D.M. 31 gennaio 2005 recante «*Emanazione di linee-guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372*» la domanda di autorizzazione

⁸⁾ L'art. 2, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 59/2005 definisce come «*impianto esistente: un impianto che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000*».

⁹⁾ Ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge 19/12/2007, n. 243 (GU 27/12/2007, n. 299), di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180 recante «*Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie*» (GU 31/10/2007, n. 254) il termine per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti è stato fissato al 31 gennaio 2008.

va presentata entro il 31 maggio 2007; ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale provvisoria la domanda deve essere corredata solo dalle informazioni generali, punti A1, A2, A3, A6, A8 e A9 della scheda A della modulistica di cui all'Allegato C1 del presente provvedimento, allegando copia delle autorizzazioni settoriali in essere. Per tali attività è rilasciata un'autorizzazione ambientale provvisoria, ricognitiva delle autorizzazioni settoriali in essere, ed il procedimento verrà riaperto:

a) d'ufficio, con richiesta di presentazione dell'intera documentazione necessaria e fissazione del relativo termine, a seguito dell'emanazione da parte dello Stato delle necessarie linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili

b) ad istanza di parte, per la revisione dell'autorizzazione ambientale integrata provvisoriamente rilasciata;

– per le attività considerate nel D.M. 31 gennaio 2005 la domanda di autorizzazione va comunque presentata dai soggetti interessati in modo da consentire agli Uffici regionali almeno quattro mesi prima della scadenza del 30 ottobre 2007 per l'effettuazione della necessaria fase istruttoria, con la precisazione che per tali attività l'attivazione della procedura deve essere effettuata in conformità e secondo le previsioni dell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005, in particolare del comma 7, utilizzando la modulistica allegata alla presente deliberazione.

6. Di stabilire, che i termini indicati al precedente punto 5) si riferiscono agli impianti esistenti, così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 59/2005 e agli impianti nuovi "... già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore ..." del D.Lgs. n. 59/2005 (cioè a dire il 7 maggio 2005) – art. 5, comma 3 medesimo decreto.

7. Di far pubblicare integralmente il presente provvedimento e gli allegati di cui al precedente punto 4. nel sito internet regionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Allegati
(omissis)

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan